



REPUBBLICA ITALIANA 233/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA Presidente relatore

Aurelio LAINO Consigliere

Giovanni COMITE Consigliere

Stefania PETRUCCI Consigliere

Beatrice MENICONI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensioni di guerra iscritto al n. **13051** del registro di segreteria, proposto da *omissis*, nata il *omissis*, vedova di *omissis*, pensionato di guerra deceduto il *omissis*, elettivamente domiciliata in Roma a Piazza dei Navigatori, 19, presso lo studio dell'avv. Italice Pederzoli, dal quale è rappresentata e difesa

-appellante-

contro

MINISTERO DEL TESORO (determinazioni della Direzione generale delle Pensioni di Guerra n. 3396145/Z del 28.08.1973 e n. 1293270/Z del 1° marzo 1976)

-appellato-

avverso e per la riforma

della sentenza n. 1044/1999 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, depositata il 18.10.1999.

VISTO l'atto d'appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 5 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore Pres. Massimo Lasalvia.

Nessuno è comparso per le parti in giudizio

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha respinto i ricorsi proposti dalla sig.ra *omissis*, avverso i provvedimenti dell'allora Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché privi di fondamento giuridico.

Con atto depositato il 29.11.2000, la sig.ra *Omissis* vedova di *omissis*, ha proposto appello avverso la sentenza citata con la quale venivano rigettati i ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero del Tesoro di seguito specificati relativi, rispettivamente, ad una migliore classifica pensionistica per l'infermità del marito "disturbi funzionali cardiaci", riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra con sentenza della Corte dei conti, Sez. III giurisdizionale per le pensioni di guerra, n. 87153, in data 12.02.1973, e ascritta alla 8^a categoria vitalizia (tab.A), con

decorrenza dall'1.02.1949, dall'Amministrazione del Tesoro, Direzione Generale delle Pensioni di guerra (determinazione n. 3396145-Z, del 28.08.1973, confermata in sede di decisione del ricorso gerarchico) e del riconoscimento della pensione indiretta di guerra, in luogo della pensione di reversibilità concessale con provvedimento del Direttore generale delle pensioni di guerra n. 1293270-Z, del 01.03.1975.

La difesa dell'appellante contestava l'errore in diritto del giudice di prime cure nell'applicare l'art. 1, co. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453 convertito con legge 14.01.1994, n.19, nel testo sostituito con l'art. 1 del D.L. 23.10.1996, n. 543 convertito nella legge 20.12.1996, n. 639 in quanto a suo dire non applicabile al suo caso in quanto la norma si riferirebbe ai casi di conflitti di pareri sul merito di una dipendenza in assenza di una presunzione di legge o sull'entità o la diagnosi di un'affezione.

La difesa dell'appellante in via subordinata sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 c. 5 del D.L. 543 del 1996 convertito nella legge 639 del 1996, nel caso in cui la Sezione ritenesse trattarsi di mero errore di fatto.

Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'appello, con l'annullamento della sentenza impugnata come da conclusioni in atti.

In data 11.06.2001 veniva depositata in segreteria istanza di rinvio per impedimento dell'avv.to Pederzoli.

All'udienza del 15.01.2001 la trattazione della causa veniva rinviata dal Collegio all'udienza del 22.02.2002.

In data 21.02.2002 lo studio legale dell'avv.to Pederzoli depositava presso la segreteria della Sezione memoria con cui veniva comunicato

l'avvenuto decesso, in data 04.01.2002, dell'avv.to Pederzoli, all'uopo allegando anche estratto per riassunto dal registro degli atti di morte rilasciato dal Comune di Roma - Ufficio Stato Civile.

All'udienza del 22.02.2002 il giudizio veniva interrotto per il decesso del difensore della parte appellante avv.to Pederzoli.

Con decreto del 10.06.2025 è stata fissata l'udienza del 5.12.2025.

Stante l'assenza di atti o di istanze di riassunzione il giudizio viene trattenuto, per la decisione, nell'odierna udienza.

Motivi della decisione

Il giudizio è da dichiarare estinto, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

All'udienza del 22.02.2002 il Collegio ha interrotto il giudizio ai sensi dell'art. 300 cpc, disposizione applicabile al giudizio contabile in ragione del rinvio dinamico, consentito dall'art. 26 del r.d. 1038 del 1933, alle norme e ai termini della procedura civile, regolamento poi abrogato, con l'entrata in vigore (il 7.10.2016) con il Codice di giustizia contabile, dall'art. 4, c. 1, lett. a) dell'allegato e al d.lgs. 174/2016.

Il Collegio rileva che dal momento dell'interruzione del processo nessuna delle parti interessate ha provveduto alla riattivazione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo si estingue e la competenza a dichiarare l'estinzione spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare la riassunzione (Cass. n. 2040/1984).

Al caso in esame trovano applicazione le norme del Codice di giustizia contabile, previste con medesimo contenuto nel Codice con rito civile,

che prevedono: *“il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue”* (art. 109, c.6 c.g.c., art. 305 c.p.c.).

Il termine dei tre mesi decorre dalla data della dichiarazione o della notificazione dell’evento alle altre parti (Cass. 15004/2024 e 773/2013), in ogni caso dalla c.d. conoscenza legale dell’interruzione (Corte cost. 261/2010, Cass. 3783/2012).

Nel caso di specie, il processo di appello, non essendo stato riassunto nei termini perentori di legge, è da dichiarare estinto, operando l’estinzione di diritto e potendo, perciò, essere dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza (art. 111, commi 1 e 4 c.g.c., art. 307 c.p.c.).

Il Collegio rileva inoltre ai sensi dell’articoli 111, c. 6 c.g.c. e 310, c. 2 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia. Le spese di lite del giudizio ai sensi dell’art. 111, c. 8 c.g.c. e 310 c. 4 c.p.c. restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara estinto il processo di cui all’appello di *omissis* contro Ministero del Tesoro, ora Ministero dell’Economia e delle Finanze, iscritto al **n. 13051** del registro di segreteria, con passaggio in giudicato della sentenza n. 1044/1999 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo. Nulla sulle spese di giustizia. Non luogo a provvedere per quelle di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.12.2025.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 29/12/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi